



## **COMUNE DI PORTO CESAREO**

### **Provincia di Lecce**

#### **SETTORE V – LAVORI PUBBLICI-PATRIMONIO-AMBIENTE**

**ORDINANZA N. 2 del 31/07/2026**

**Oggetto: ORDINANZA IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA PER LE OPERAZIONI DI SVUOTAMENTO DI DEPOSITI TEMPORANEI, FOSSE SETTICHE E VASCHE IMHOFF E LORO DISINFESTAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DI PORTO CESAREO. DIVIETO DI OPERAZIONI DI STOCCAGGIO PROVVISORIO IN AREA A PARCHEGGIO E DENSAMENTE URBANIZZATA.PARZIALE MODIFICA ORDINANZA N.8 DEL 16.07.2024.**

#### **IL SINDACO**

##### **Premesso che**

- il territorio comunale di Porto Cesareo, durante il periodo estivo, è oggetto di notevolissimi flussi turistici e pertanto necessita di un maggiore controllo in merito alla capacità di ricezione dei manufatti destinati alla raccolta dei reflui a servizio delle civili abitazioni e delle numerose attività produttive;
- i competenti Uffici dell'Ente hanno ricevuto numerose segnalazioni da parte di cittadini e turisti, anche per le passate stagioni estive, i quali hanno evidenziato lungo le vie delle aree urbane e non, il persistere di maleodoranti esalazioni provenienti dalle fognature private, nonché la presenza di autobotti per lo spurgo dei depositi temporanei dei reflui a tenuta durante tutto l'arco della giornata;
- nel corso della stagione estiva è stato segnalato un incremento della presenza di blatte presenti sul territorio comunale. Tali insetti, dotati di elevata capacità riproduttiva e di adattamento, se non controllati efficacemente in tutti i loro ambienti di sviluppo possono costituire una sensibile minaccia igienico-sanitaria per l'intera collettività;

**Dato atto** che le misure introdotte con il presente provvedimento risultano proporzionate, necessarie e adeguate al perseguimento dell'interesse pubblico alla tutela dell'igiene e della salute collettiva, limitando gli obblighi imposti ai destinatari a quanto strettamente necessario per prevenire situazioni di rischio.

**Considerato che:**

- lo smaltimento di fanghi biologici e di liquami provenienti da fosse settiche, vasche Imhoff o deposito temporaneo reflui a tenuta, è effettuato da ditte specializzate e autorizzate c.d. “autospurghisti”, i quali successivamente trasportano i liquami e/o fanghi negli impianti di depurazione deputati allo smaltimento finale, negli orari di apertura di detti impianti di smaltimento presenti nei paesi limitrofi;
- ove il manufatto ricevente il refluo non sia correttamente mantenuto, può comportare la fuoriuscita dei liquami lungo le vie pubbliche costituendo un grave pericolo per la salute pubblica oltre che per l'ambiente e l'immagine del territorio;
- come misura di contenimento della problematica blatte l'Amministrazione Comunale ha intensificato i cicli di disinfestazione nelle reti fognarie comunali, nelle caditoie stradali, sui bordi dei marciapiedi e, più in generale sul suolo di proprietà comunale;

Ravvisata la necessità di garantire l'efficacia e la persistenza del contenimento delle infestazioni di blatte attraverso interventi di deblattizzazione di depositi temporanei, fosse settiche e vasche imhoff e più in generale della rete fognaria interna di abitazioni, condomini, attività e strutture di ogni tipologia ricadenti sul territorio comunale.

Considerato altresì che durante il periodo estivo la popolazione presente sul territorio comunale aumenta in misura considerevolmente superiore rispetto a quella residente, con conseguente incremento della produzione di reflui domestici e del rischio di inconvenienti igienico-sanitari.

Ritenuto necessario adottare misure finalizzate alla tutela dell'igiene e della salute pubblica, idonee a prevenire fenomeni di sversamento di reflui, emissioni maleodoranti e proliferazione di insetti infestanti, nonché a disciplinare lo svolgimento delle operazioni di svuotamento dei manufatti destinati alla raccolta delle acque reflue, limitando l'impatto delle stesse nei periodi di maggiore affluenza turistica.

Visto l'art. 32 della Costituzione, che tutela la salute quale fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i.

Visto l'art. 50 comma 5 del TUEL;

Visto l'art. 650 c.p.;

|               |
|---------------|
| <b>ORDINA</b> |
|---------------|

1. Ai proprietari, detentori, possessori o comunque utilizzatori di immobili, civili, commerciali, turistico-ricettivi o produttivi, serviti da fosse settiche, vasche Imhoff o altri manufatti a tenuta destinati alla raccolta delle acque reflue non allacciati alla pubblica fognatura, è fatto obbligo di provvedere al loro periodico svuotamento, ogniqualvolta le condizioni di utilizzo lo rendano necessario e, comunque, prima che il livello dei reflui possa determinare rigurgiti, sversamenti, esalazioni maleodoranti o situazioni suscettibili di compromettere l'igiene pubblica.

Contestualmente dovrà essere eseguito idoneo trattamento disinfestante certificato da da impresa in possesso dei requisiti di legge.

**Le operazioni di svuotamento sono consentite esclusivamente:**

• **esclusivamente nella fascia oraria dalle ore 5.00 alle ore 15.00 sull'intero territorio comunale;**

• **limitatamente alle vie di seguito indicate, comprese nel centro storico della Penisola Cesarea, esclusivamente nella fascia oraria dalle ore 5.00 alle ore 7.00.**

- Via Muratori tratto compreso tra via Monti e Piazzale N. Sauro;
- Via Monti tratto compreso tra via S. Pellico e via Vespucci;
- Via Cosimo Albano tratto compreso tra via Vespucci e via Muratori;
- Via Manzoni tratto compreso tra via Monti e via De Amicis;
- Via Garibaldi tratto compreso tra via Monti e Piazza Risorgimento;
- Via Petrarca;
- Via Silvio Pellico tratto compreso tra via Monti e Piazzale N. Sauro;
- Via Alfieri;
- Via Leopardi;
- Via Foscolo;
- Via Gioberti;
- Via De Amicis;
- Via Parini;
- Piazzale Aldo Moro;
- Piazza Risorgimento;
- Piazza Nazario Sauro;
- Lungomare Raffaele Sambati;
- Isola Lo Scoglio;
- Piazza A. Basile.
- 

Nel centro di Torre Lapillo le attività possono svolgersi dalle **ore 5.00 alle ore 14.00 ad eccezione delle aree site nel Centro ove lo svuotamento sarà concesso dalle ore 05.00 alle ore 07.00** e di seguito indicate:

- Via Bonomi tratto compreso tra via San Cassiano e via Sforza;
- Piazzale Mameli.

2. In casi eccezionali, debitamente motivati e documentati, nei quali risulti oggettivamente impossibile effettuare le operazioni negli orari sopra indicati, è consentito procedere in deroga, purché l'interessato sia in grado di dimostrare, in caso di controllo, le circostanze che hanno reso necessaria la deroga.

3. I soggetti interessati, sono tenuti a conservare per il periodo previsto dalla normativa vigente, la documentazione attestante il corretto smaltimento dei reflui, ivi compreso il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR), e ad esibirla agli organi di controllo su richiesta.

4. È fatto divieto alle imprese incaricate del prelievo dei reflui di effettuare operazioni di travaso, trasbordo o stoccaggio provvisorio dei liquami in aree pubbliche o private non autorizzate, comprese aree di parcheggio, piazzali, aree di sosta o comunque ubicate in contesti urbanizzati; **nonché qualsiasi operazione di scarico accidentale o volontario sul suolo, nel sottosuolo o nelle acque superficiali.**

**AVVERTE**

**Ferma restando, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione delle disposizioni penali vigenti, compreso l'art. 650 del Codice Penale, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000.**

**Resta impregiudicato il potere dell'Amministrazione comunale di ordinare l'immediata eliminazione delle situazioni di pericolo per l'igiene pubblica.**

**Decorso inutilmente il termine assegnato con apposita diffida, salvo i casi di comprovata urgenza, il Comune potrà procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi necessari con addebito integrale delle spese ai soggetti obbligati.**

**Restano ferme le ulteriori responsabilità civili, penali e amministrative previste dalla normativa vigente.**

**DISPONE**

**La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi, nonché la trasmissione a:**

- **ARPA Puglia**
- **Acquedotto Pugliese**
- **Polizia Locale di Porto Cesareo**
- **Comando locale dei Carabinieri**
- **Prefettura di Lecce**

**La divulgazione e la diffusione della presente ordinanza ai soggetti interessati dagli obblighi sopra individuati, mediante pubbliche affissioni.**

**La presente Ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio.**

**Agli Agenti e Ufficiali della Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine è demandato il controllo dell'esecuzione della presente ordinanza.**

**AVVERTE**

**Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990, si rende noto che avverso la presente ordinanza è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo per la Puglia ovvero, in via alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni decorrenti dalla medesima data di pubblicazione.**

**IL SINDACO**  
**f.to Francesco SCHITO**